

Il Segretario Generale

Al Presidente Nazionale
Al Tesoriere
Al Presidente Collegio Sindacale
FITP
LORO SEDI

Egregi Colleghi,

come ricorderete, in occasione dell'ultima Assemblea di Fiuggi, il Segretario Generale aveva, credo esaurientemente, illustrato ai presenti i benefici previsti dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) in favore delle Associazioni senza fini di lucro che organizzano e/o partecipano a manifestazioni d'interesse storico, artistico e culturale legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.

Subito dopo Fiuggi, su esplicita indicazione dello stesso Segretario Generale e nel rispetto del deliberato assembleare, la Segreteria di Messina, a firma del Presidente Nazionale, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze nota per inserire la FITP e i Gruppi affiliati tra i soggetti beneficiari della Legge sopra indicata. Tutto ciò in quanto l'art. 86 della Legge 296/2007 prevedeva che entro 30 gg. dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto individuare i soggetti a cui dovevano applicarsi i benefici di cui al comma 85.

Solo in data 8 novembre 2007 il Ministero ha, poi, approvato il Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni della Legge e solo in data 14 dicembre 2007 lo stesso Ministero ha, finalmente, approvato il modello della domanda per l'ammissione ai suddetti benefici (modello che è stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2007).

Pertanto lo scrivente Segretario Generale **consiglia** quanto segue:

- A- La FITP, in quanto Associazione che organizza manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, **può** presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall'art. 1 comma 185 della Legge 296/2006.

Tale domanda deve essere trasmessa per via telematica attraverso l'apposito modello predisposto dal Ministero e che può essere prelevato dal sito www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.gov.it. E' indispensabile presentare attenzione alle caratteristiche tecniche per la stampa e la compilazione del suddetto modello.

Il modello deve essere inoltrato o dal Presidente della FITP o su, suo formale mandato, da professionista abilitato (commercialista della Federazione) che, tra l'altro, ha l'obbligo di specificare la data di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza. Il modello di domanda è accompagnato, inoltre, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Presidente della FITP, nella quale si attesta:

- che l'Associazione è senza fini di lucro;
- l'ammontare del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (in questa prima domanda si deve trasmettere il reddito 2006);
- l'anno a decorrere dal quale l'Associazione svolge in maniera continuativa le attività d'interesse storico, culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali;
- l'anno dal quale si svolgono le suddette attività.

La scadenza di presentazione di questa prima domanda è fissata per il 27 febbraio 2008. Negli anni successivi, la domanda deve essere presentata nel periodo 20 luglio/20 settembre di ciascun anno.

- B- E' necessario dare questa mia comunicazione a tutti i Gruppi affiliati (tramite internet, pubblicazione sulla rivista FITP e lettera ai Presidenti dei Comitati regionali) affinché ogni Gruppo, per come sopra indicato, **possa**, eventualmente, inoltrare al Ministero, analoga domanda di ammissione ai benefici previsti per le Associazioni come i Gruppi folklorici.
- C- E' indispensabile **essere consapevoli**, comunque, che le Associazioni – per come previsto dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 228/2007 – possono essere soggetti a controlli al fine di verificare la corretta gestione amministrativa e l'effettiva partecipazione a /di manifestazioni legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.
- D- Per meglio decidere se accedere (o meno) ai benefici della Legge 296/2006, si trascrive di seguito quanto essa prescrive in favore delle nostre Associazioni.

Art. 185 A decorrere dal 1 gennaio 2007, le Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito della società, indicati dell'art. 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86 e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette Associazioni, **non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono dagli obblighi stabiliti dal DPR n. 600/73 e succ. modif.** Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, **carattere di liberalità.**

Art. 188 Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli artt. 3,6,9 e 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, ratificato, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, **non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro.** Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro l'anno.

Spero, mi possiate dare atto che il Segretario Generale della FITP è disponibile e attento a dare la giusta assistenza amministrativa alla FITP ed ai Gruppi ad essa affiliati.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(FRANCO MEGNA)

Catanzaro, 11 gennaio 2008